

**Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
Perugia – Via Benedetta, 14**

***Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio
universitario
A.A.2012/2013***

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1** Benefici messi a concorso
- ART. 2** Requisiti di ammissione per la concessione di borse di studio
- ART. 3** Requisiti di merito
- ART. 4** Requisiti di reddito
- ART. 5** Presentazione delle istanze
- ART. 6** Termini per la presentazione delle istanze
- ART. 7** Cause di esclusione
- ART. 8** Modalità di compilazione della istanza digitale
- ART. 9** Documenti da allegare alla domanda per certificazioni di reddito
- ART. 10** Condizione di studente “in sede”, “fuori sede” o “pendolare”
- ART. 11** Verifica dei requisiti

TITOLO II - BENEFICI MESSI A CONCORSO

- ART. 12** Borse di studio
- ART. 13** Contributi per la mobilità internazionale degli studenti
- ART. 14** Premi di laurea
- ART. 15** Servizi abitativi
- ART. 16** Servizi di ristorazione
- ART. 17** Modalità di fruizione anticipata dei servizi abitativi e ristorativi

TITOLO III – GRADUATORIE

- ART. 18** Modalità di determinazione delle graduatorie di assegnazione
- ART. 19** Pubblicazione delle graduatorie
- ART. 20** Opposizioni
- ART. 21** Scorrimento delle graduatorie

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 22** Sanzioni
- ART. 23** Trattamento dei dati personali
- ART. 24** Disposizione finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 *Benefici messi a concorso*

1. Sono messe a concorso le seguenti tipologie di benefici, come meglio specificati al successivo Titolo II:

- a) Borsa di studio annuale (include servizio mensa gratuito)
 - per studente fuori sede
 - per studente pendolare
 - per studente in sede

- b) Borsa di studio semestrale (include servizio mensa gratuito)
 - per studente fuori sede
 - per studente pendolare
 - per studente in sede

- c) Borsa di studio annuale con posto letto per studente fuori sede (include servizio mensa gratuito)

- d) Borsa di studio semestrale con posto letto per studenti fuori sede (include servizio mensa gratuito)

- e) Posto letto a pagamento per studenti fuori sede (da assegnare dal 1 ottobre)

- f) Posto letto a pagamento per studenti fuori sede (residuo)

- g) Posto letto a pagamento per neo-laureati fuori sede già alloggiati nelle residenze universitarie

- h) Posto letto a pagamento per studenti fuori sede (mese di agosto)

- i) Ristorazione a tariffa agevolata

- j) Contributo per la mobilità internazionale

- k) Premio di laurea

2. Le **erogazioni monetarie** di cui alle lettere **a), b), c), d), j), k)**, verranno concesse nei limiti dei finanziamenti assegnati all'Agenzia dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica (Miur) nell'ambito del piano di riparto del *Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2012*, integrati con quelli assegnati dalla Regione Umbria con il piano di riparto per l'anno 2011 di cui alla L.R.18/1990 "*Misure di sostegno a favore di studenti provenienti da paesi non appartenenti alla U.E.*".

3. I **posti letto** messi a concorso per studenti fuori sede borsisti e per studenti a pagamento - lettere **c), d), e)** - sono complessivamente n. 1.080.

4. Agli **studenti idonei** nella graduatoria di assegnazione delle borse di studio di cui ai punti **a), b), c), d)**, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie verrà concessa la **fruizione gratuita del servizio ristorazione e di quello abitativo** (quest'ultimo, laddove richiesto).

5. Agli studenti beneficiari e idonei all'ottenimento della borsa di studio annuale e semestrale e agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, verrà rimborsata la **tassa regionale per il diritto allo studio pagata per l'anno 2012/2013** per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno di corso accademico dei corsi di studio degli atenei e istituti di livello universitario elencati al successivo art. 2, mediante un provvedimento da adottare all'esito positivo del controllo dei requisiti di merito, reddito e iscrizione e nei tempi di cui al successivo art. 11.

ART. 2

Requisiti di ammissione per la concessione delle borse di studio

1. Al concorso sono ammessi gli studenti che:

a) risultino iscritti per l'a.a. 2012/2013, **entro le scadenze ordinarie previste dai rispettivi manifesti degli studi**, ai corsi di studio di livello universitario di uno dei seguenti atenei e istituti:

- Università degli Studi di Perugia
- Università per Stranieri di Perugia
- Conservatorio di Musica di Perugia
- Conservatorio di Musica di Terni
- Accademia delle Belle Arti di Perugia (corsi di Nuovo Ordinamento)
- Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia;

b) **entro le scadenze ordinarie previste dai rispettivi manifesti degli studi** risultino iscritti al primo anno della Laurea magistrale;

c) **entro la data del 15 marzo 2013** risultino iscritti a Scuole di specializzazione (ad esclusione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368) e a Dottorati di ricerca (senza borsa);

d) **entro la data del 12 novembre 2012** abbiano regolarizzato l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato;

e) **non si iscrivono** in quanto fanno richiesta di borsa di studio semestrale.

2. Sono esclusi dall'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 comma 1, lettere a), b), c), d) gli studenti:

a) che a seguito di provvedimento di decadenza dal beneficio non abbiano provveduto alla restituzione delle somme dovute all'Agenzia per benefici indebitamente goduti riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità. In caso di rateizzazione del debito concordata con l'Agenzia, alla suddetta data di scadenza debbono aver restituito quanto previsto dal piano di rateizzazione;

b) che risultino incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie emessi dall'Agenzia secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di organizzazione dei collegi universitari, o in azioni ed interventi degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico;

c) che alla data del 30 settembre abbiano concluso la propria carriera universitaria;

d) che siano già in possesso di un diploma di laurea di pari o superiore livello;

- e) che risultino iscritti ai corsi di Specializzazione dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- f) che siano beneficiari di borsa di studio per i Dottorati di ricerca di cui al D.Lgs. 3 luglio 1998, n. 210 per l'a.a. 2012/2013;
- g) che siano beneficiari di borsa di studio o analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concesso da altre Amministrazioni pubbliche per l'a.a. 2012/2013;
- h) che risultino iscritti, per l'a.a. 2012/2013, come ripetenti o fuori corso intermedio;
- i) che non presentino la documentazione di cui all'art. 9, nelle modalità e nelle tempistiche previste;
- j) che non rientrino nei periodi di fruizione di cui al successivo art. 12 comma 1.

3. Sono esclusi dall'assegnazione dei benefici di cui all'art. 1 comma 1 lettere c) e d) – borsa di studio con posto letto – nonché dall'ottenimento del posto letto a pagamento di cui all'art. 1 lettere e), f), gli studenti:

- a) che abbiano superato i 25 anni di età nel caso di iscrizione al primo anno di un corso di Laurea e Laurea Triennale o corso di Laurea magistrale e specialistica a ciclo unico. Tale limite non rileva per gli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità e per l'assegnazione di posti letto residui;
- b) che abbiano superato i 30 anni di età. Tale limite non rileva per gli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità.

4. Sono esclusi dall'assegnazione del posto letto a pagamento di cui all'art. 1 lettere e), f), gli studenti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 - entro le previste scadenze - e 2 lettere a), b), c). La scadenza temporale dell'iscrizione non rileva per l'assegnazione dei posti letto residui.

5. Sono esclusi dall'assegnazione della ristorazione a tariffa agevolata di cui all'art. 1 lettera i), gli studenti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 (lettere a), b), i)).

6. Il requisito di iscrizione di cui al precedente comma 1, ad eccezione del posto letto residuo, deve essere posseduto entro le previste distinte scadenze, mentre i requisiti di cui ai commi 2 e 3 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della istanza/istanze di ammissione al concorso e, con riferimento ai requisiti di cui al comma 3 lettere a), b), debbono permanere per tutto l'anno accademico.

7. Non possono conseguire l'idoneità gli studenti che non posseggano i **requisiti di merito e di reddito** di cui agli artt. 3 e 4 nei tempi previsti nei medesimi articoli.

8. I requisiti di ammissione di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e i requisiti che determinano l'idoneità (merito e reddito) di cui al precedente comma 7 **sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; lo studente è responsabile della veridicità e completezza delle dichiarazioni rilasciate.**

ART. 3 *Requisiti di merito*

Al fine di determinare il numero di annualità o crediti formativi necessari per ottenere l'idoneità si tiene conto:

- iscritti a un *Corso di laurea* o a un *Corso di Laurea magistrale e specialistica a ciclo unico*: anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto di livello universitario;

- iscritti a un *Corso di Laurea magistrale e specialistica*: anno di prima immatricolazione alla tipologia di corso di laurea per il quale richiede il beneficio;
- unicamente dei *crediti* relativi ad *esami* sostenuti entro il 10 agosto 2012 presenti nel *proprio piano di studio*;
- dei *crediti convalidati* entro il 15 marzo 2013 relativi ad *esami* presenti nel *proprio piano di studio*, nel caso in cui lo studente abbia inoltrato relativa richiesta di riconoscimento presso i competenti organi degli atenei e istituti di cui all'art. 2, comma 1.

Non sono considerati i crediti formativi relativi a:

- esami solo parzialmente convalidati che richiedono una ulteriore integrazione di crediti formativi per la votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi o attività extradidattiche non ancora concluse e verbalizzate alla data del 10 agosto 2012.

1. MATRICOLE (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI)

Requisiti minimi di merito da acquisire:

- **entro 10 agosto 2013**: *n. 20 crediti formativi o 3 annualità* al fine di mantenere l' idoneità e beneficiare del saldo della borsa di studio;
- **entro il 30 novembre 2013**: *n. 20 crediti formativi o 3 annualità* al fine di mantenere lo status di beneficiario, senza avere il diritto alla liquidazione del saldo;

BONUS: per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti matricole *non possono utilizzare punti di bonus*.

Agli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità non si applicano le suddette disposizioni e pertanto l' idoneità verrà mantenuta e il saldo erogato a prescindere dall' acquisizione dei crediti.

2. ANNI SUCCESSIVI (STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)

■ **VECCHI ORDINAMENTI** (*corsi istituiti prima dell' attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n.509*)

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2012:

- *per anni di corso successivi al primo (ad esclusione dell' ultimo anno di corso):*
50% (+1) del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondato per difetto;
- *per l' ultimo anno di corso:*
60% del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondato per difetto;
- *per il primo anno fuori corso:*
66% del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondato per difetto.

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2012 da parte degli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità:

- *per il secondo anno:*
1 annualità fra quelle previste dal piano di studio;
- *per il terzo o quarto anno (qualora non sia l'ultimo):*
il 50% (-2) arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- *per l'ultimo anno di corso:*
il 50%, arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- *per il primo anno fuori corso:*
il 55% arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- *per il secondo anno fuori corso:*
il 70% arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti.

■ **NUOVI ORDINAMENTI (corsi istituiti in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n.509 e del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)**

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2012:

a) Corsi di Laurea e Laurea Triennale:

- *per il secondo anno: 25 crediti;*
- *per il terzo anno: 80 crediti;*
- *per il settimo semestre: 135 crediti.*
- ▶ **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti *possono utilizzare*, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, *punti bonus*, maturati sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
 - 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno di corso)
 - 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno di corso)
 - 15 crediti (se utilizzato per la prima volta per il settimo semestre)

b) Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica:

- *per il secondo anno: 30 crediti;*
- *per il quinto semestre: 80 crediti.*
- ▶ **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito, gli studenti *possono utilizzare i punti bonus* maturati e *non fruiti nel corso di Laurea triennale (I livello)*. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di Laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti e a coloro che hanno conseguito il titolo di livello inferiore presso Atenei o Istituti Universitari diversi da quelli elencati all'art. 2 comma 1, lettera a) del presente bando.

c) Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica a ciclo unico:

- *per il secondo anno: 25 crediti;*
- *per il terzo anno: 80 crediti;*
- *per il quarto anno: 135 crediti;*
- *per il quinto anno: 190 crediti;*
- *per il sesto anno (ove previsto): 245 crediti;*
- *per l'ulteriore semestre: 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso* secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti didattici.
- ▶ **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti *possono utilizzare*, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, *punti bonus*, maturati sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
 - 5 crediti (se utilizzato per la prima volta per il secondo anno);
 - 12 crediti (se utilizzato per la prima volta per il terzo anno);
 - 15 crediti (se utilizzato per la prima volta per gli anni successivi).

La quota del *bonus* non utilizzata nell'anno di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di *bonus* non possono essere cumulate.

d) Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

- per il secondo anno: 18 crediti;
- per il terzo anno: 53 crediti;
- per il quarto anno: 98 crediti;
- per il quinto anno: 138 crediti;
- per il sesto anno: 186 crediti;
- per l'ulteriore semestre: 275 crediti.

► **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito, gli studenti *possono utilizzare*, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, *punti bonus*, maturati sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno);
- 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno);
- 15 crediti (se utilizzati per la prima volta per gli anni successivi).

La quota del *bonus* non utilizzata nell'anno accademico di riferimento, può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di *bonus* non possono essere cumulate.

I requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2012 da parte degli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità, frequentanti i seguenti corsi:

- **Corsi di Laurea e Laurea Triennale**
- **Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica**
- **Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica a ciclo unico;**
- **Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia**

corrispondono ai requisiti di merito di cui ai precedenti punti a) b) c) d) *diminuiti del 30% arrotondati per difetto.*

3. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA

Possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

ART. 4

Requisiti di reddito

I limiti degli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale Equivalente per l'anno accademico 2012/2013 sono aggiornati come di seguito riportato:

per tutti gli studenti:

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEU) sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non deve superare **euro 20.124,71;**
- L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISPEU), non deve superare **euro 33.960,46;**

per gli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEU), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non dovrà superare **euro 26.000,00;**
- L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISPEU) non deve superare **euro 39.000,00.**

ART. 5

Presentazione delle istanze

1. Lo studente per partecipare al bando di concorso e, in particolare, per fruire di tutti i servizi Adisu di cui all'art. 1, deve **obbligatoriamente** provvedere ad **autenticarsi** sul sito internet dell'ente (accreditamento) all'indirizzo **www.adisupg.gov.it** - **link sportello on-line 2012** - dichiarando tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
2. Le istanze di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 debbono essere **compilate in forma digitale** direttamente sul sito dell'Agenzia. Lo studente sarà tenuto a compilare tante istanze quante sono i benefici/servizi di cui chiede la fruizione. Saranno comunque **escluse** dalla procedura le istanze di ammissione presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente comma.
3. **I dati dell'accreditamento e della istanza sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; lo studente è responsabile della veridicità e completezza dei dati dichiarati.**
4. Lo studente può modificare l'istanza esclusivamente entro la data di scadenza fissata dal bando per ciascun beneficio/servizio. Per modificare l'istanza lo studente è tenuto a riproporre una nuova istanza digitale. Il sistema informatico dell'Agenzia considererà valida l'ultima istanza presentata, escludendo le precedenti. Non è pertanto consentito di procedere per integrazioni parziali.
5. **Non è consentito in alcun modo sanare l'istanza successivamente alla data di scadenza dei distinti benefici.**
6. Copia digitale dell'istanza, una volta protocollata, verrà fatta pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

ART. 6

Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze di ammissione ai benefici di cui all'art. 1, compilate in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia, dovranno essere inviate **entro le ore 12** delle date di seguito elencate, utilizzando esclusivamente la modalità indicata al precedente art. 5. **Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta dell'invio della istanza.**

a) Borsa di Studio annuale (include servizio mensa gratuito)

- per studente fuori sede
- per studente pendolare
- per studente in sede

5 ottobre 2012

b) Borsa di studio semestrale (include servizio mensa gratuito)

- per studente fuori sede
- per studente pendolare
- per studente in sede

5 ottobre 2012

c) Borsa di studio annuale con posto letto per studente fuori sede (include servizio mensa gratuito)

5 settembre 2012

- d) *Borsa di studio semestrale con posto letto per studenti fuori sede (include servizio mensa gratuito)*
- e) 5 settembre 2012

- f) *Posto letto a pagamento (da assegnare dal 1 ottobre)*
- 5 settembre 2012

- g) *Posto letto a pagamento (residuo)*
- 31 luglio 2013

- h) *Posto letto a pagamento per neo laureati già alloggiati nelle residenze universitarie*
- 30 settembre 2013

- i) *Posto letto a pagamento mese di agosto*
- 15 giugno 2013

- j) *Ristorazione a tariffa agevolata*
- 31 luglio 2013

- k) *Contributo per la mobilità internazionale*
- 5 ottobre 2012

- l) *Premio di laurea*
- 5 ottobre 2012

ART. 7

Cause di esclusione

1. Sono escluse dal concorso le istanze digitali degli studenti che non dichiarino il possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 2, comma 1 e degli altri requisiti di ammissione di cui ai commi 2 e 3 e che non presentino la documentazione di cui all'art. 8, nelle modalità e nelle tempistiche previste; l'eventuale esclusione dello studente verrà dichiarata con atto motivato del Dirigente del Servizio "*Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*" e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della l. n. 241/1990, quale "forma di pubblicazione idonea".
2. Sono altresì escluse dal concorso le istanze digitali degli studenti per i quali, i controlli realizzati dall'Agenzia sulla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di ammissione abbiano dato esito negativo. L'eventuale esclusione dello studente verrà dichiarata con atto motivato del Dirigente del Servizio "*Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*" e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della l. n. 241/1990, quale "forma di pubblicazione idonea".

ART. 8

Modalità di compilazione della istanza digitale

1. Per poter compilare la istanza digitale, gli **studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia** devono essere a conoscenza della loro posizione didattico/amministrativa e possedere un

attestazione definitiva ISEE relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza riferiti all'**anno 2011**.

L'attestazione **ISEE** si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) presso:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF);
- Sedi INPS presenti sul territorio nazionale;
- Altri uffici convenzionati con l'INPS per il rilascio dell'attestazione stessa.

In caso di dichiarazione ISEE che evidenzii redditi pari a zero, lo studente ed il nucleo familiare di riferimento vengono sottoposti ad accertamenti attraverso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza competenti per territorio e l'erogazione della seconda rata della borsa di studio verrà sospesa fino all'esito positivo del controllo e liquidata comunque entro il 31 gennaio 2014.

2. Nella istanza digitale per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 1 comma 1, lettere a), b), c), d) **gli studenti**, oltre al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 debbono dichiarare - qualora ricorrano - consapevoli della responsabilità penale per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - il possesso dei seguenti requisiti utili alla determinazione delle condizioni economiche:

- a. che nel proprio nucleo familiare sono presenti fratelli/sorelle che hanno percepito nel corso del 2011 un reddito da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, con specificazione degli importi interi di tali redditi;
- b. che nel proprio nucleo familiare sono presenti fratelli/sorelle proprietari di patrimonio mobiliare e/o immobiliare al 31/12/2011, con specificazione degli importi interi di tali patrimoni;
- c. di non avere padre vivente, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di decesso e dei dati anagrafici del genitore defunto;
- d. di non avere madre vivente con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di decesso e dei dati anagrafici del genitore defunto;
- e. di essere studente indipendente in quanto residente in un alloggio non di proprietà dei componenti il nucleo familiare di origine da almeno due anni e per aver percepito redditi da lavoro dipendente fiscalmente dichiarati uguali o superiori ad euro 6.000,00 per gli anni 2010 e 2011, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di residenza storico e del codice fiscale dei componenti il nucleo familiare, nonché dei dati catastali dell'immobile di residenza dello studente;
- f. di essere studente non indipendente che non convive con il nucleo familiare di origine, con specificazione del codice fiscale dei genitori viventi;
- g. di avere genitori separati legalmente, con specificazione del Tribunale ha adottato la sentenza di separazione giudiziale o il decreto di omologazione della separazione consensuale e del codice fiscale dei componenti il nucleo familiare;
- h. di avere genitori divorziati, con specificazione del Tribunale che ha adottato la sentenza di divorzio e del codice fiscale dei componenti il nucleo familiare;
- i. di avere genitori non conviventi e che non sono mai stati coniugati, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia al 31/12/2011 e dei dati anagrafici dei genitori;
- j. di essere studente figlio di genitore single riconosciuto da un solo genitore e convivente con esso, con indicazione del Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia al 31/12/2011 e dei dati anagrafici del genitore;
- k. di essere un religioso in comunità i cui membri hanno fatto voto di povertà, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di convivenza al 31/12/2011 e dell'indirizzo della casa madre della comunità religiosa;
- l. di essere studente coniugato, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia al 31/12/2011 e dei dati anagrafici del coniuge;

- m. di essere studente separato, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia al 31/12/2011 e dei dati anagrafici del coniuge;
- n. di essere studente divorziato, con specificazione del Comune competente al rilascio del certificato di stato di famiglia al 31/12/2011 e dei dati anagrafici del coniuge;
- o. di essere nella condizione di abbandono da parte di uno dei genitori accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali, con specificazione dell'autorità di pubblica sicurezza cui è stata presentata la denuncia di abbandono o, in alternativa, del servizio sociale che ha accertato l'abbandono e dei dati anagrafici di chi ha promosso l'azione;
- p. di essere stato affidato a terzi con provvedimento dell'autorità giudiziaria, con specificazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento;
- q. di essere stato affidato ad uno solo dei genitori con provvedimento urgente dell'autorità giudiziaria, con specificazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

3. Gli studenti italiani, qualora ne ricorrono le condizioni, debbono inoltre dichiarare:

- a. di essere studente italiano il cui nucleo familiare risiede all'estero alla data del 31/12/2011
- b. di essere studente italiano il cui nucleo familiare risiede in Italia ma ha percepito redditi all'estero nel corso del 2011 e/o è proprietario di patrimoni all'estero alla data del 31/12/2011.

4. Gli studenti stranieri, qualora ne ricorrono le condizioni, debbono inoltre dichiarare:

- a. di essere studente straniero il cui nucleo familiare risiede all'estero alla data del 31/12/2011;
- b. di essere studente straniero il cui nucleo familiare risiede in Italia alla data del 31/12/2011;
- c. di essere apolide o rifugiato politico e pertanto tenuto a documentare i soli redditi del proprio nucleo familiare residente in Italia.

5. Lo studente, per essere considerato fuori sede, deve altresì dichiarare, qualora ne ricorrano le condizioni, di essere:

- a. **alloggiato a titolo oneroso** con contratto regolarmente registrato e trascritto in strutture residenziali pubbliche o alloggi privati presso il comune ove ha sede l'università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi compreso fra il 1 ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 (*solo se richiedente borsa di studio annuale*) o per un periodo non inferiore a cinque mesi compreso fra il 1 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013 (*solo se richiedente borsa di studio semestrale*), con specificazione degli estremi per l'individuazione del contratto, i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate, e il periodo di validità della locazione;
- b. **in fase di ricerca di un alloggio a titolo oneroso** in strutture residenziali pubbliche o alloggi privati presso il comune ove ha sede l'università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi compreso fra il 1 ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 (*solo se richiedente borsa di studio annuale*) o per un periodo non inferiore a cinque mesi compreso fra il 1 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013 (*solo se richiedente borsa di studio semestrale*);
- c. partecipante a programma di mobilità internazionale per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi - compreso fra il 1 giugno 2012 e il 30 settembre 2013;
- d. pendolare che impiega con i mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico (al solo fine della concessione del posto letto).

ART. 9

Documenti da allegare alla domanda per certificazioni di reddito

1. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede all'estero, gli studenti italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero e gli studenti italiani il cui nucleo familiare risiede in Italia ma produce reddito o possiede patrimoni all'estero sono tenuti a presentare istanza digitale dichiarando tutti i dati richiesti ed inoltre debbono inviare la seguente documentazione attestante:

- ❑ *i redditi percepiti all'estero al 31/12/2011 di tutti i membri del nucleo familiare;*
- ❑ *il numero dei componenti il nucleo familiare conviventi con lo studente alla data di presentazione della domanda;*
- ❑ *la superficie, espressa in metri quadrati, degli immobili ad uso abitativo posseduti all'estero dai membri del nucleo familiare.*

Tale certificazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio, deve essere legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell' "Apostille" - la timbratura scritta in lingua francese attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante - sui documenti dalla autorità emessi, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja del 1961 tra le Nazioni aderenti).

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata.

Nel caso di studenti provenienti da paesi in cui non ci sono rappresentanze istituzionali italiane e ci siano comunque difficoltà a procurarsi la documentazione sopra richiesta (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) verrà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute.

2. Studenti stranieri provenienti da paesi definiti particolarmente poveri - sulla base dell'elenco definito con decreto del Miur d'intesa con il Ministero degli affari esteri (MAE) del 28 maggio 2012 - debbono inviare la seguente documentazione:

- ❑ *Certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale*

rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Nel caso di studenti iscritti nel paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. In alternativa:

- ❑ *Stessa certificazione degli altri studenti stranieri di cui al punto 1*

3. Gli studenti stranieri apolidi o rifugiati politici debbono inviare

- ❑ *Documentazione rilasciata dal ministero dell'Interno che attesti tale qualità.*

4. Gli studenti in fase di ricerca di un alloggio a titolo oneroso in strutture residenziali pubbliche o alloggi privati presso il comune ove ha sede l'università frequentata o in altro comune considerato in sede debbono inviare comunicazione digitale in cui provvedano a specificare gli estremi per l'individuazione del contratto, i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate, e il periodo di validità della locazione.

5. La documentazione di cui ai commi precedenti - allegata ad apposita nota di trasmissione - dovrà essere spedita all'A.Di.S.U. dell'Umbria, via Benedetta 14, 06123 Perugia, entro il **termine perentorio del 10 novembre 2012** con la dicitura esterna "*Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2012/2013*" **tramite**

raccomandata A/R (nel qual caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante) **o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo** dell'Agenzia (in tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti dall'addetto all'ufficio).

Qualora la documentazione richiesta sia già depositata agli atti dell'Agenzia e non siano intervenute modificazioni relative alla composizione del proprio nucleo familiare e alla consistenza del relativo patrimonio immobiliare attestate dai documenti già consegnati, la stessa potrà non essere nuovamente presentata. Qualora lo studente intenda avvalersi di questa possibilità dovrà dichiararlo nella istanza digitale **a pena di esclusione**.

ART. 10

Condizione di studente "in sede", "fuori sede" o "pendolare"

1. Studenti "in sede" e "pendolari":

Ai fini della determinazione della tipologia dei servizi da erogare e della borsa di studio da assegnare, nonché dei relativi importi, gli studenti sono classificati "in sede" e "pendolari" in relazione al comune di residenza ed alla sede universitaria frequentata (*v. Tabella 1 dell'Allegato I*).

Gli studenti iscritti a corsi di Laurea a distanza sono considerati "in sede" indipendentemente dal comune di residenza.

2. Studenti "fuori sede":

Gli studenti residenti in tutti gli altri comuni non compresi nella suddetta tabella, sono considerati "fuori sede". Sono comunque **considerati "fuori sede"**, a condizione che rendano le specifiche dichiarazioni nella istanza digitale di cui all'art. 5:

- a) gli studenti **alloggiati a titolo oneroso** in strutture residenziali pubbliche o alloggi privati presso il comune ove ha sede l'Università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi compresi fra il 1 ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 (vincitori di borse annuali) e non inferiore a cinque mesi compresi fra il 1 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013 (vincitori di borse semestrali). Gli studenti che omettano nella istanza tale dichiarazione con le specificazioni richieste verranno considerati "pendolari";
- b) i **dottorandi di ricerca** indipendentemente dalla loro provenienza;
- c) gli studenti con **nucleo familiare residente all'estero**;
- d) gli studenti che partecipano ai programmi di **mobilità internazionale** per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi - compreso fra il 1 giugno 2012 e il 30 settembre 2013;
- e) gli **studenti pendolari** - ai soli fini della concessione di un posto letto - che dichiarano nella istanza digitale di impiegare con i mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico.

ART. 11

Verifica dei requisiti

1. La verifica sul possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 commi 1, 2, 3 e di quelli che determinano l'idoneità dello studente all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 2 comma 7 (reddito e merito) è effettuata dall'Agenzia mediante accesso alle basi dati dei diversi enti titolari dei dati medesimi, secondo modalità da concordare con gli stessi enti sulla base di apposite **convenzioni**. In particolare:

- a) **entro il 30 novembre 2012:**

- per *tutti gli studenti* di cui all'art. 18, comma 2: verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 commi 2 e 3, e di reddito di cui all'art. 4;
- per *gli studenti iscritti ad anni successivi al primo* (nuove assegnazioni o conferme) richiedenti la borsa di studio annuale: verifica del possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 3 e di iscrizione di cui all'art. 2;
- per *gli studenti iscritti ad anni successivi al primo* (nuove assegnazioni o conferme) richiedenti la borsa di studio semestrale: verifica del possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'art.2;

b) entro il 15 maggio 2013:

- per *gli specializzandi e i dottorandi* (nuove assegnazioni o conferme): verifica dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 2;
- per gli studenti che hanno dichiarato di avere dei *crediti formativi in attesa di convalida*: verifica dei requisiti di merito (art. 3);

c) entro il 30 giugno 2013:

- controlli di veridicità delle dichiarazioni sulla situazione familiare di cui all'art. 8, prioritariamente per i nuovi immatricolati;

d) entro il 15 ottobre 2013:

- per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico (*matricole nuove assegnazioni o conferme*): verifica dei requisiti di merito di cui all'art. 3 acquisiti entro il 10 agosto;

e) entro il 31 gennaio 2014:

- per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico (*matricole nuove assegnazioni o conferme*): verifica dei requisiti di merito di cui all'art. 3 acquisiti entro il 30 novembre 2013.

2. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della istanza digitale e delle dichiarazioni rese che determinano sia l'ammissione al concorso (requisiti di cui all'art. 2 commi 1, 2 e 3, sia il conseguimento dell'idoneità (requisiti di cui all'art. 2 comma 5), lo studente già individuato presunto vincitore di borsa di studio con posto letto negli elenchi di cui all'art. 18, o idoneo/beneficiario nella graduatoria di assegnazione di cui al medesimo art. 18, sarà dichiarato decaduto dai benefici conseguiti con provvedimento del Dirigente del Servizio "*Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*" che sarà comunicato all'interessato, entro i termini di cui al precedente comma 1, mediante lettera raccomandata A/R. Lo studente in tal caso sarà tenuto a restituire all'Agenzia gli importi derivanti da servizi indebitamente fruiti o erogazioni indebitamente concesse, anche relative alla mobilità internazionale e/o al premio di laurea, se assegnati. Con lo stesso provvedimento si provvederà alla dichiarazione del nuovo beneficiario secondo l'ordine della graduatoria medesima e alle liquidazioni spettanti.

3. All'esito positivo dei richiamati controlli seguirà invece il provvedimento del Dirigente del Servizio "*Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*" di liquidazione degli importi assegnati - da notificare allo studente nel sito istituzionale dell'Agenzia e all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo studente medesimo - da emanarsi anch'esso entro i suddetti richiamati termini.

4 La titolarità dei dati appartiene agli enti che li detengono: le modalità del controllo e i relativi tempi verranno formalizzati nelle convenzioni di cui al precedente comma 1. Con riferimento alla

direttiva n. 14/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa sulla decertificazione le verifiche vengono realizzate come appresso specificato:

Requisiti di merito e di iscrizione:

- per gli **iscritti alla Università degli studi di Perugia**: mediante accesso diretto alla banca dati informatizzata della stessa;
- per gli **iscritti alla Università per Stranieri e agli altri Istituti di cui all'art. 2 co.1, a)**: tramite l'accesso ai dati resi fruibili dagli atenei e istituti medesimi titolari del suddetto dato;

Requisiti di reddito e patrimonio:

- per gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia: mediante accesso diretto alla banca dati dell'INPS;
- per gli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero: mediante controllo della documentazione prodotta;

Situazione familiare e altri dati anagrafici:

- presso le pubbliche amministrazioni indicate nella dichiarazione resa dallo studente ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere da a) a r).

TITOLO II BENEFICI MESSI A CONCORSO

ART. 12 *Borse di studio*

1. Periodo di fruizione

La borsa è concessa per i seguenti periodi:

■ **Vecchi Ordinamenti** (corsi istituiti prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509), a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto di livello universitario:

per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio

- *più un anno* (a tutti gli studenti);
- *più due anni* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

■ **Nuovi Ordinamenti** (corsi istituiti in attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004 n. 270):

a) Corsi di Laurea e Laurea triennale, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto di livello universitario:

- *sette semestri* (a tutti gli studenti);
- *nove semestri* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

b) Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica a ciclo unico e Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto di livello universitario:

- *per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre* (a tutti gli studenti);
- *15 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

c) Corsi di Laurea Magistrale e Specialistica, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea:

- *cinque semestri* (a tutti gli studenti);
- *sette semestri* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

■ **Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca:**

per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. Importi delle borse di studio

Si diversificano a seconda della classificazione dello studente di cui all'art. 10, dell'indice ISEEU posseduto, dell'erogazione o meno allo studente dei servizi abitativi, dell'assegnazione per un intero anno o per un semestre. Si rimanda nel merito alla **Tabella 2 dell'Allegato 1**.

Per gli studenti **con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità gli importi delle borse di studio per studenti fuori sede** sono incrementati del 25% (v. **Tabella 2 dell'Allegato 1**).

Gli importi indicati potranno, tuttavia, subire variazioni per effetto dell'emanando Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 29

marzo 2012, n. 68 (“*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*”).

Lo studente che benefici di una borsa di studio di importo ridotto la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa di studio, può presentare istanza digitale per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

3. Tempi di erogazione delle quote in contanti agli studenti beneficiari

L'importo delle borse di studio viene liquidato ai soggetti dichiarati beneficiari come appresso indicato:

I rata (50% quota assegnata):

- ❑ entro *31 dicembre 2012* a tutti gli studenti beneficiari (ad eccezione degli studenti dichiarati “*beneficiari SOSPEST*” nella graduatoria di assegnazione borse di studio in quanto non completati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 11);
- ❑ a completamento delle fasi di controllo dei requisiti di iscrizione, reddito e merito agli studenti e nelle tempistiche di cui al precedente art. 11 ;

Saldo:

- ❑ entro *30 giugno 2013* a tutti gli studenti beneficiari - ad eccezione delle matricole - e agli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità iscritti al primo anno di corso (matricole);
- ❑ dopo il 10 agosto 2013 agli studenti matricole (a seguito dell'accertamento dei requisiti di merito).

4. Lo studente che consegue il titolo di Laurea (I livello) o di Laurea magistrale e specialistica o di Laurea magistrale e specialistica a ciclo unico **entro il 31 dicembre 2012** non ha diritto alla II rata della borsa di studio.

5. Riscossione dei mandati

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, qualora non provveda alla riscossione dei pagamenti effettuati dall'Agenzia entro il 31/01/2014, lo studente sarà dichiarato decaduto dalla concessione del relativo beneficio con provvedimento del Dirigente del Servizio “*Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*”.

ART. 13

Contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Il contributo per la mobilità internazionale , secondo quanto disposto dall'art. 10 del DPCM 9 aprile 2001, consiste in un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale - sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari - a condizione che il periodo di studio o tirocinio trascorso all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi frequentato presso uno degli Atenei o Istituti Universitari umbri di cui all'art.2 comma 1, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

2. Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al concorso:

- a. gli studenti beneficiari/idonei alla borsa di studio nello stesso anno accademico (2012/2013) nel quale partecipano ai programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione

- Europea o da altri soggetti a condizione che non siano stati già assegnatari del suddetto contributo per la stessa tipologia di corso di studio;
- b. i laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.
 - c. i laureati e dottori di ricerca, inseriti in programmi internazionali e/o bilaterali di scambi culturali, per i quali sussistano protocolli e/o convenzioni che prevedano la reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;
 - d. gli studenti e/o laureati inseriti in scambi culturali con le città universitarie gemellate con le città di Perugia e Terni, purché sussistano principi di reciprocità dei servizi di soggiorno e studio.

3. Priorità di assegnazione

Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, verrà data priorità, nell'ordine, ai soggetti di cui al precedente comma 2, secondo l'ordine di graduatoria.

4. Importo del contributo

Il contributo assegnato è pari ad € **500,00** per ogni mese di permanenza all'estero. Dall'importo mensile viene dedotta la somma eventualmente concessa dall'Università per la borsa di mobilità. Non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (c.d. "*prolungamenti*"). Il contributo non viene concesso

- per periodi di permanenza all'estero inferiori a n. 3 (tre) mesi;
- per periodi di permanenza all'estero superiori a n. 10 (dieci) mesi. Non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

5. Modalità e tempi di erogazione

Il contributo eventualmente concesso viene liquidato in due rate, con le modalità di seguito indicate:

- I rata, pari al 50% del contributo concesso entro la data del 30 aprile 2013, dopo l'approvazione della graduatoria dei potenziali beneficiari del contributo per la mobilità internazionale di cui all'art. 19, previa verifica da parte dell'Agenzia della data di arrivo nella sede estera, da realizzare tramite l'accesso ai dati resi fruibili dagli atenei e istituti di cui all'art. 2, titolari del suddetto dato;
- II rata, pari al 50% del contributo concesso, a saldo, al termine del periodo di mobilità previa verifica da parte dell'Agenzia della data di rientro, da realizzare tramite l'accesso ai dati resi fruibili dagli atenei e istituti di cui all'art. 2, titolari del suddetto dato, e comunque entro e non oltre la data del 15 novembre 2013.

ART. 14 ***Premi di Laurea***

1. Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al concorso, ferma restando la disponibilità di risorse finanziarie, gli studenti che conseguono il diploma di *Laurea magistrale e specialistica* e di *Laurea magistrale e specialistica a ciclo unico* entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici - e quindi non come "fuori corso" - beneficiari di borsa di studio nell'ultimo anno di corso.

2. Priorità di assegnazione

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti attribuite dal bilancio 2012 rispetto al numero degli idonei, i beneficiari del contributo verranno individuati secondo il seguente ordine di priorità,

all'interno del quale la posizione sarà data dal punteggio ottenuto, quale beneficiario, nella graduatoria di assegnazione borsa di studio:

1. beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2012/2013 (come ultimo anno di corso) che conseguano il titolo entro la I sessione (estiva) del rispettivo ordinamento didattico;
2. beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2012/2013 (come ultimo anno di corso) che conseguano il titolo entro la II sessione (autunnale) del rispettivo ordinamento didattico;
3. beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2012/2013 (come ultimo anno di corso) che conseguano il titolo entro la III sessione (invernale) del rispettivo ordinamento didattico;
4. beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2012/2013 (come ultimo anno di corso) che conseguano il titolo entro la sessione straordinaria del rispettivo ordinamento didattico.

3. Importo del beneficio

L'importo del contributo è pari alla metà della quota in contanti relativa alla borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso.

4. Modalità e tempi di erogazione

Il suddetto importo sarà liquidato a seguito dell'approvazione della graduatoria dei premi di laurea di cui all'art. 19, previa verifica da parte dell'Agenzia del conseguimento del titolo da realizzare tramite l'accesso ai dati resi fruibili dagli atenei e istituti di cui all'art. 2, titolari dei dati medesimi e comunque entro 60 giorni dal conseguimento del titolo.

ART. 15

Servizi abitativi

1. Periodo di fruizione

*1 ottobre 2012 – 31 luglio 2013 e dal 1 settembre 2013 al 30 settembre 2013;
1 ottobre 2012 – 31 marzo 2013 (borse semestrali).*

2. Tariffe

Il costo di un posto letto per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti di livello universitario umbri di cui all'art. 2 è di **€ 180,00/mese in camera doppia e € 220,00/mese in camera singola** con le seguenti eccezioni:

- ❑ studenti borsisti “fuori sede” vincitori di posto letto: **gratuito**
- ❑ studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale: **€ 150,00/ mese**
- ❑ studenti borsisti che richiedono l'alloggio nel mese di agosto: **€ 150,00/mese**
- ❑ studenti a pagamento che richiedono l'alloggio nel mese di agosto: costo pari al canone mensile versato durante l'anno accademico.

3. Priorità di assegnazione

- ❑ **Studenti idonei alla borsa di studio con posto letto** di cui all'art. 1 lettere c) e d), negli elenchi di assegnazione posti letto per borsisti di cui all'art. 18 del presente bando, salvo gli esiti della graduatoria di assegnazione delle borse di studio, l'unica che determina il diritto a fruire gratuitamente dell'alloggio da parte dello studente.
- ❑ **Studenti richiedenti il posto letto a pagamento con decorrenza 1 ottobre** di cui all'art. 1 lettera e), sulla base degli elenchi di assegnazione di cui al successivo art. 18. Nel caso di insufficienza dei posti a coprire tutte le richieste verranno predisposte apposite graduatorie secondo i seguenti criteri di priorità:
 1. studenti che risultino in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 3 anche se con reddito e/o patrimonio superiore ai limiti stabiliti all'art. 4;
 2. studenti già in alloggio a vario titolo in riferimento all'a.a. 2011/2012;

- ❑ **Studenti richiedenti posti letto residui a pagamento;**
- ❑ **Neo laureati** alloggiati nelle residenze universitarie nell'a.a. 2012/2013;
- ❑ **Laureandi**, già alloggiati nelle residenze universitarie nell'a.a. 2011/2012.

4. Posto letto per studenti borsisti

Lo *studente "borsista" assegnatario di posto letto*, qualora **rinunci** all'assegnazione dopo l'uscita degli elenchi di assegnazione dei posti letto di cui all'art. 19, non ha diritto in alcun modo a rimborsi in denaro.

Gli *studenti già alloggiati* nelle residenze universitarie *che perdono l'idoneità* a seguito degli esiti delle graduatorie di assegnazione borse di studio, mantengono il diritto a fruire del posto letto alla tariffa di € 180,00 dietro presentazione della istanza digitale per l'assegnazione di posto letto residuo. Tali studenti dovranno provvedere con decorrenza immediata al pagamento dell'importo mensile entro i termini previsti dal vigente Regolamento di organizzazione dei collegi universitari e alla restituzione di quanto dovuto per il servizio fruito dalla data del 1 ottobre fino alla data di pubblicazione della graduatoria suddetta.

5. Cessazione

Il diritto alla fruizione gratuita dei servizi abitativi da parte degli studenti borsisti cessa il giorno successivo la data di conseguimento della laurea.

ART. 16

Servizi di ristorazione

1. Periodo di fruizione (per tutti i giorni di apertura delle mense)

- 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013 (borse annuali);
- 1 ottobre 2012 – 31 marzo 2013 (borse semestrali).

2. Modalità di fruizione: tesserino mensa

Il servizio è utilizzabile da tutti gli studenti muniti di tesserino mensa. Tale tesserino verrà aggiornato automaticamente, se già posseduto dallo studente.

I tesserini, muniti di fotografia, verranno rilasciati al costo di € 2,00 presso lo sportello studenti nelle sedi A.Di.S.U di Perugia e di Terni, a partire dal 1 ottobre 2012.

3. Tariffe

- ❑ per gli studenti non iscritti agli Atenei e Istituti Universitari umbri di cui all'art. 2, per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti Universitari umbri di cui all'art. 2, ma non ancora muniti del tesserino mensa e per altra utenza autorizzata il costo di un pasto completo è pari ad **€ 9.00**
- ❑ per gli studenti beneficiari/idonei di borsa di studio il pasto completo è **gratuito**
- ❑ per gli studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale il pasto completo è pari ad **€ 4.50**
- ❑ per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti di livello universitario umbri il costo di un pasto completo è determinato secondo le seguenti fasce di reddito:
 - a) fascia di reddito I (iscritti con ISEE inferiore a € 20.124,71): **€ 4,50**
 - b) fascia di reddito II (iscritti con ISEE da € 20.124,72 a € 50.000,00): **€ 5,50**
 - c) fascia di reddito III (iscritti con ISEE superiore a € 50.000,01): **€ 8,50.**

4. Servizio di ristorazione per studenti borsisti

Gli *studenti*, fruitori di servizio di ristorazione gratuito, *che perdono l' idoneità* a seguito degli esiti definitivi delle graduatorie di assegnazione delle borse di studio, mantengono il diritto a fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata dietro presentazione della istanza digitale per l'assegnazione di ristorazione a tariffa agevolata. Tali studenti dovranno provvedere alla restituzione di quanto dovuto per il servizio fruito dalla data del 1 ottobre fino alla data di pubblicazione della graduatoria suddetta.

5. Cessazione

Il diritto alla fruizione gratuita dei servizi di ristorazione da parte degli studenti borsisti cessa il giorno successivo la data di conseguimento della laurea.

N.B. In nessun caso il servizio non fruito dà diritto a rimborso e/o conguagli in denaro.

Art. 17

Modalità di fruizione anticipata dei servizi abitativi e ristorativi

1. Per fruire dei servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito dal 1 ottobre:

- gli studenti, gli specializzandi e i dottorandi, **conferme di borsa di studio** per l'a.a. 2012/2013, richiedenti i benefici di cui ai punti a), b), c), d), presunti vincitori di borsa di studio, debbono possedere il requisito di iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti;
- gli studenti, gli specializzandi e i dottorandi, **nuove assegnazioni** per l'a.a. 2012/2013, richiedenti i benefici di cui ai punti a,) b,) c), d), presunti vincitori di borsa di studio, debbono possedere il requisito di iscrizione.

Al fine di agevolare la partecipazione all'attività didattica, l'Agenzia riconosce la facoltà di usufruire in via anticipata dei servizi predetti agli studenti di cui al presente comma 1. Questi ultimi, qualora intendano avvalersi di tale facoltà, devono dichiarare nell'istanza di ammissione di obbligarsi a restituire all'Agenzia gli importi corrispondenti al valore dei servizi indebitamente fruiti nell'ipotesi in cui dovessero risultare, all'esito delle verifiche, esclusi o non idonei all'ottenimento dei benefici.

2. Per fruire dei servizi abitativi a pagamento dal 1 ottobre:

- gli studenti già alloggiati a pagamento nelle residenze universitarie, che richiedono il beneficio di cui all'art. 1 lettera e), debbono possedere il requisito di iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, comma 1, per i distinti istituti. Tali scadenze non rilevano al fine della assegnazione dei posti letto residui.

3. Per fruire dei servizi ristorativi a tariffa agevolata dal 1 ottobre

- **gli studenti** che richiedono il beneficio di cui al punto i), già fruitori per il precedente anno a tariffa agevolata, debbono possedere il requisito di iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 2, per i distinti istituti;
- gli studenti, gli specializzandi e i dottorati, **nuove assegnazioni** per l'a.a. 2012/2013, che richiedono il beneficio di cui al punto i), debbono possedere il requisito di iscrizione.

L'Agenzia riconosce la facoltà di usufruire in via anticipata dei servizi predetti agli studenti di cui al presente comma 3, prima capoverso. Questi ultimi, qualora intendano avvalersi di tale facoltà, devono dichiarare nell'istanza di ammissione di obbligarsi a restituire all'Agenzia la differenza tra la tariffa agevolata indebitamente fruita e la tariffa intera prevista per i servizi considerati nell'ipotesi in cui dovessero risultare, all'esito delle verifiche, esclusi all'ottenimento dei benefici.

TITOLO III GRADUATORIE

ART. 18

Modalità di determinazione delle graduatorie di assegnazione

1. Per l'assegnazione dei benefici di cui all'art. 1 lettere c), d), e), sono definiti, entro le scadenze di cui al successivo art. 19:

- elenchi di assegnazione di studenti presunti vincitori di posto letto per borsisti;
- elenchi di assegnazione di studenti assegnatari di posto letto a pagamento.

2. Per l'assegnazione dei benefici di cui all'art. 1 lettere a) e b) la graduatoria degli idonei di cui al successivo art. 19 è definita in riferimento alla tipologia di studenti, secondo il seguente ordine di priorità che determina poi l'ordinamento principale della graduatoria di assegnazione:

- a) studenti che dichiarano di trovarsi in **situazione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex legge n. 104/1992**;
- b) studenti **conferme di borsa di studio** già vincitori del concorso per l'a.a. 2011/2012;
- c) studenti **conferme di borsa di studio** già vincitori del concorso per l'a.a. 2011/2012 con diploma di Laurea (I livello) che si iscrivono per l'a.a. 2012/2013 al primo anno di un corso di Laurea magistrale e specialistica;
- d) laureati iscritti a un **Dottorato di ricerca** o alle **Scuole di specializzazione** per l'esercizio della professione.

Le restanti borse sono destinate:

- e) **per il 50% a studenti che si iscrivono al primo anno di corso (matricole);**
- f) **per il 50% a studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo (distribuite fra i vari anni di corso in proporzione al numero degli idonei risultanti nelle graduatorie relative a ciascun corso di laurea, garantendo almeno una borsa per ogni anno di corso).**

La posizione dello studente all'interno:

- delle categorie di cui ai punti a) – solo anni successivi - b) c) f) è determinata secondo l'**ordine decrescente del punteggio di merito** calcolato con le modalità di cui all'*Allegato 2*. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata dall'ordine crescente dell'ISEEU;
- delle categorie di cui ai punti a) – solo matricole - d) e) è determinata secondo l'**ordine crescente dell'ISEEU**.

ART. 19

Pubblicazione delle graduatorie

1. Gli elenchi e le graduatorie di cui agli artt. 18, 13 e 14 sono pubblicate sul sito web www.adisupg.gov.it e sul sito della radio web dell'A.Di.S.U. www.radiophonica.com a partire dalle date appresso indicate. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Elenchi di assegnazione POSTO LETTO:

14 settembre 2012

Graduatorie di assegnazione BORSE DI STUDIO:

30 novembre 2012

**Graduatorie di assegnazione CONTRIBUTO MOBILITA' INTERNAZIONALE:
entro il 31 dicembre 2012**

**Graduatorie di assegnazione PREMI DI LAUREA:
entro il 31 dicembre 2012**

2. Al fine di facilitare la consultazione ed agevolare la ricerca gli elenchi, le graduatorie di cui al precedente comma 1 dovranno essere pubblicate nei seguenti formati:

- a) graduatoria “*a scorrimento*” in ordine alfabetico;
- b) graduatoria, in formato pdf, ordinata per numero di posizione dello studente nella graduatoria medesima;
- c) graduatoria, in formato pdf, ordinata alfabeticamente per cognome e nome dello studente con indicazione del numero di posizione.

ART. 20
Opposizioni

1. Avverso le graduatorie di assegnazione, gli studenti, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione possono presentare istanza digitale di riesame in autotutela (ex art. 21-nonies l. 241/1990) della propria posizione al Dirigente del Servizio “*Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario*”, opportunamente motivata.

2. Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza il Dirigente competente adotta un provvedimento di accoglimento/rigetto dell’istanza medesima. In caso di rigetto dell’istanza, il provvedimento è comunicato all’interessato mediante raccomandata A/R. In caso di accoglimento dell’istanza, il provvedimento è invece pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

3. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame è esperibile ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell’Umbria (entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento).

ART. 21
Scorrimento delle graduatorie

In caso di decadenza della borsa di studio agli studenti beneficiari nelle graduatorie di assegnazione borse di studio a seguito degli accertamenti sul possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle diverse provvidenze, si procede alla dichiarazione di nuovo beneficiario sulla base dell’ordine della graduatoria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (*“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”*) lo studente che *«senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti **dichiarazioni non veritiere**, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una **sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato»***.

ART. 23 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio I *“Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario”* per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti conseguenti. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di procedure informatiche e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico. Le stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.

2. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa italiana, in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni e integrazioni).

Il titolare del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio I *“Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario”* con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.

ART. 24 Disposizione finale

L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia medesima.

Dirigente competente e Responsabile del procedimento
Dott.ssa Piera Angeloni

Tabella 1

SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA	COMUNI DI RESIDENZA “IN SEDE”	COMUNI DI RESIDENZA “PENDOLARI”
Perugia	Assisi – Bastia - Bettona, Corciano- Deruta – Magione - Perugia -Torgiano	Bevagna – Cannara - Castel Ritaldi - Castiglion del Lago - Città di Castello - Città della Pieve – Collazione – Cortona – Foligno -Fratta Todina – Marsciano - Massa Martana - Monte Castello di Vibio – Montefalco - Paciano – Panicate - Passignano sul Trasimeno – Piegaro – Spello- Todi – Trevi - Tuoro sul Trasimeno, Umbertide – Valfabbrica.
Assisi	Assisi – Bastia – Bettona - Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi - Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano - Fossato di Vico - Fratta Todina - Gualdo Cattaneo - Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto - Valtopina.
Terni - Narni	Acquasparta – Amelia - Arrone, Ferentillo – Montefranco - Narni, Orte - San Gemini - Spoleto Stroncone, - Terni	Avigliano Umbro - Calvi dell’Umbria - Campello sul Clitunno – Cittaducale - Colli sul Velino – Contigliano – Foligno - Fratta Todina, Greccio – Labro - Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana - Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti - S. Anatolia di Narco - Scheggino – Spello – Todi – Trevi - Vallo di Nera.
Città di Castello	San Giustino - Monte S. Maria - Tiberina - Sansepolcro – Monterchi - Citerna	Perugia – Umbertide – Anghiari – Pietralunga - Montone.
Foligno	Assisi – Bastia – Bettona - Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara - Foligno - Montefalco – Spello - Spoleto, - Trevi - Valtopina	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta - Fossato di Vico - Giano dell’Umbria - Gualdo Cattaneo - Gualdo Tadino - Marsciano - Massa Martana – Narni - Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano - Valfabbrica.
Orvieto	Allearono – Alviano – Attigliano - Baschi - Castel Giorgio - Castel Viscardo – Fabro – Ficulle – Porano - Orvieto	Bagnoregio – Bolsena - Castiglione in Teverina – Cetona - Chiusi, Civitella d’Agliano – Guardea – Lubriano - Lugnano in Teverina, Montecchio – Montefiascone – Montegabbione - Monteleone d’Orvieto, - Orte - Parrano.

Tabella 2- Importi monetari delle borse di studio

STUDENTI	FASCE DI REDDITO				
	I Fascia – Iseeu minore od uguale ad € 13.416,47	II Fascia – Iseeu da € 13.416,48 ad € 15.093,53	III Fascia – Iseeu da € 15.093,54 ad € 16.770,59	IV Fascia – Iseeu Da € 16.760,60 ad € 18.447,65	V Fascia – Iseeu Da € 18.447,66 ad € 20.124,71
Fuori sede	€ 3.705,40	€ 3.242,23	€ 2.779,05	€ 2.315,88	€ 1.852,70
Fuori sede - handicap	€ 4.631,75	€ 4.052,78	€ 3.473,81	€ 2.894,84	€ 2.315,88
Fuori sede con posto letto	€ 2.205,40	€ 1.929,73	€ 1.654,05	€ 1.378,38	€ 1.102,70
Fuori sede con posto letto - handicap	€ 2.756,75	€ 2.412,16	€ 2.067,56	€ 1.722,97	€ 1.378,38
Pendolare	€ 2.104,27	€ 1.841,24	€ 1.578,20	€ 1.315,17	€ 1.052,14
Pendolare - handicap	€ 2.630,34	€ 2301,55	€ 1.972,75	€ 1.643,97	€ 1.315,18
In sede	€ 1.848,95	€ 1.617,83	€ 1.386,71	€ 1.155,59	€ 924,48
In sede - handicap	€ 2.311,19	€ 2.022,29	€ 1.733,39	€ 1.444,49	€ 1.155,60

Nota bene:

Gli importi delle erogazioni monetarie concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi del Nuovo Ordinamento (borse “semestr-ai”) (D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) sono valorizzate al **50% delle quote previste** nella Tabella 2.

Il **numero dei pasti fruibili a titolo gratuito** dagli studenti borsisti, per tutti i giorni di apertura delle mense, è il seguente:
 studente fuori sede: **n. 2 pasti/giorno**
 studente pendolare: **n. 1 pasto/giorno**
 studente in sede: **n. 1 pasto/giorno**

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

A. Studenti che s'iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.4.

B. Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)$$

P.M. = punteggio del merito;

P.E. = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

P.V. =punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):
(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

$$P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

Es/Cs = Esami sostenuti o crediti acquisiti

Ed/Cd = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il **10/08/2012**

Ep/Cp = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

Coefficiente anno di corso:

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):

è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.4.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.